



COMUNE DI FIORANO MODENESE

(Provincia di Modena)

Repubblica Italiana

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO OPERATIVO PER LA  
LOGISTICA E LA SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SITO PRESSO IL  
COMUNE DI FIORANO MODENESE.**

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L’anno duemila\_\_ addì\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, nella Residenza  
Comunale, in via Unità d’Italia n. 26,

AVANTI A ME

\_\_\_\_\_, Segretario generale del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato a rogare gli atti nei quali  
l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c) del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000, domiciliat\_ per la carica  
presso la medesima sede comunale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me,  
Pubblico Ufficiale Rogante:

SONO COMPARSI

da una parte:

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - C. F. \_\_\_\_\_, Dirigente dell’Area “\_\_\_\_\_”  
del Comune di \_\_\_\_\_, (se il caso) come da decreto sindacale protocollo n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_,  
domiciliat\_ per la sua carica presso il Comune stesso, \_l\_ quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi  
dell’art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del  
**Comune di \_\_\_\_\_**, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ (MO) – via  
\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_, che nel contesto dell’atto sarà

indicato anche, per brevità, "Comune";

e dall'altra parte:

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, Presidente / Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, \_I\_ quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con n. di iscrizione, C.F. e P.Iva \_\_\_\_\_, che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, "Ditta" o "Appaltatore" o "gestore" o "\_\_\_\_\_".

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene redatto da persona di mia fiducia, dopo aver indagato la loro volontà, ai fini del quale:

#### ***Richiamano***

*Inserire eventuali normative / atti disciplinanti la materia oggetto di contratto*

#### **Premettono che:**

- a) nel programma biennale di forniture e servizi 2023-2024, approvato dal Comune di Fiorano Modenese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, è prevista l'acquisizione dei SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO OPERATIVO PER LA LOGISTICA E LA SICUREZZA MEDIANTE DEMOILIZIONE E RICOSTRUZIONE SITO PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_;
- b) il Comune di \_\_\_\_\_ deve garantire \_\_\_\_\_, tramite affidamento a terzi di detti servizi;
- c) è stata costituita la nuova Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (d'ora in poi, anche, "Unione") con Atto del 16/04/2014, Rep. Unione 56 e con convenzione repertorio dell'Unione n. 178 del 13/07/2017, così come integrata dall'atto Rep. 398 del 14/02/2020, il Comune di \_\_\_\_\_, tra altri, ha conferito all'Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. lgs. 18/04/2016, n. 50



(d'ora in poi, nel presente contratto, anche "Codice");

d) con determinazione del Comune n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_:

- sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e del contratto;
- si è stabilito di procedere all'acquisizione di tali servizi mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA, oneri della sicurezza stimati pari a zero, procedendo all'acquisizione tramite la Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione di cui alla lettera precedente;

e) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;

f) con determinazione dell'Unione Centrale di Committenza n. \_\_\_ del \_\_\_\_, a seguito dell'espletamento della gara effettuata tramite l'utilizzo autonomo della piattaforma SATER, la stessa è stata aggiudicata all'Appaltatore, con un ribasso del \_\_\_% da applicare ai corrispettivi delle singole prestazioni previste poste a base di gara, con oneri per rischi da interferenza stimati pari a zero;

g) con comunicazione della Centrale di Committenza a registro di sistema SATER n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_ è stata comunicata, tra l'altro, ai partecipanti l'aggiudicazione della suddetta gara, ai sensi dell'art. 111, del D. Lgs. 36/2023;

h) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza al Comune, Prot. Unione N. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_, con cui, tra l'altro, è stata trasmessa anche la relativa documentazione, conservata agli atti nel fascicolo contrattuale;

i) con determinazione del Comune n. \_\_\_ del \_\_\_\_, sulla base delle risultanze di gara e della suddetta comunicazione, tra l'altro, si è preso atto dell'aggiudicazione dei servizi di cui in oggetto ed i servizi sono stati affidati all'Appaltatore;

- j) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- k) ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno \_\_\_\_\_ e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;
- l) Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1. Premesse**

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

#### **Art. 2. Oggetto**

1. Il Comune di Fiorano Modenese, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei "SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO OPERATIVO PER LA LOGISTICA E LA SICUREZZA MEDIANTE DEMOILIZIONE E RICOSTRUZIONE SITO PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE" (d'ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per brevità, "servizi" o "servizio" o "prestazioni" o "interventi"), così come elencati, indicati e dettagliatamente descritti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora in poi, anche, "capitolato") e nella documentazione di gara, di cui al successivo art. 4.

2. Il Codice Identificativo di gara (CIG) è: n. \_\_\_\_\_.

2. Sono compresi nel contratto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i servizi completamente compiuti.

Detti servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le condizioni, con le caratteristiche ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori stabiliti dal presente contratto, dal bando e disciplinare di gara, dal



capitolato e da tutta l'ulteriore documentazione di gara.

Il Professionista, con la firma del presente atto, dichiara:

- di essere abilitato alle prestazioni richieste in oggetto del presente disciplinare ed in particolare al D.Lgs. 81/2008 e alla progettazione antincendio di cui all'ex Legge 7/12/1984 n° 818;
- il nominativo del responsabile del progetto, che firmerà gli elaborati e si occuperà del coordinamento delle varie professionalità coinvolte nell'attività di progettazione è l'Arch./Ing. \_\_\_\_\_;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalso di attività lavorativa o professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
- di aver prestato cauzione definitiva di cui all'art. 16 del Capitolato Prestazionale, tramite polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ della compagnia \_\_\_\_\_, agenzia \_\_\_\_\_,

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l'Ing. Manuela Giurgola.

Il professionista dovrà essere munito della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale prevista dall'art. 117 D.lgs. 36/2023, polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_.

Si considera parte integrante al presente contratto ancorchè non materialmente allegato, il capitolato prestazionale utilizzato in sede di gara e contenente le modalità di espletamento delle prestazioni

### **Art. 3. Durata e Termini di esecuzione**

1. Le prestazioni oggetto del presente disciplinare dovranno essere svolte entro i termini di seguito specificati:

PRESTAZIONI A BASE GARA	
Progetto di fattibilità tecnico economico	120 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto o dalla consegna in via d'urgenza.  Il termine di cui sopra potrà essere interrotto per il tempo necessario all'ottenimento dei pareri degli Enti preposti ed al confronto con l'Amministrazione.

PRESTAZIONI OPZIONALI	
Progettazione Esecutiva (OPZIONALE)	45 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo.
Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo. (OPZIONALE)	Nei termini e nei modi stabiliti dal contratto d'appalto sottoscritto con la ditta esecutrice dei lavori.
Presentazione SCIA antincendio, Aggiornamento catastale (OPZIONALE)	30 giorni naturali consecutivi dalla fine dei lavori.

*Se il caso*

*2. Si dà atto che, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza dalla data del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, nelle more della stipula del presente contratto, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.*

#### **Art. 4. Condizioni generali**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al contratto stesso, al capitolato, a tutti i documenti di gara *e all'offerta tecnica*; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.



3. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché le proposte di cui l'Appaltatore si è assunto l'onere con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito in esso e nei seguenti documenti, oltre che nell'eventuale ulteriore documentazione di gara:

- a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in n.      facciate (*Allegato "A"*);
- b) determinazione corrispettivo, in n.      facciate (*Allegato "B"*);
- c) offerta economica presentata dall'Appaltatore, in n.      facciate (*Allegato "\_\_\_"*);
- d) offerta tecnica presentata dall'appaltatore, in n.      facciate;
- e) altri documenti \_\_\_\_\_.

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. I restanti documenti di cui alle precedenti lettere \_\_\_\_\_, sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

6. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, tra le altre, per le parti applicabili e ancora vigenti:

- a) il Decreto Legislativo 36/2023;
  - b) il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;
  - c) il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;
  - d) Norme tecniche delle costruzioni D.M. 17.01.2018 e ss.ii.
  - e) le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;
  - f) criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi"
  - g) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore ed il Comune.

#### **Art. 5. Codice di comportamento**

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_, approvato con Deliberazione di Giunta n. \_\_ del \_\_\_\_\_ (scaricabile dal sito del Comune di \_\_\_\_\_ all'indirizzo \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_), ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo.



2. La violazione degli obblighi di cui al codice ed al DPR 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 6. Importo di contratto e Corrispettivi**

1. Il presente contratto è stipulato "a misura", ai sensi \_\_\_\_\_ del Codice.
2. L'importo stimato di contratto è quantificato in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre IVA, per le prestazioni di servizio, oltre IVA in misura di legge.

Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto non sono palesemente soggetti a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

Tale importo presunto non costituisce obbligo e vincolo per il Comune ed, in ogni caso, saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite.

5. I prezzi offerti, come da ribassi praticati dall'Appaltatore, sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i servizi, i lavori e le eventuali forniture richieste e, come tali, sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto previsto all'Art. 10 " Modifiche al contratto", e non saranno soggetti per tutta la durata del contratto ad alcuna variazione.

6. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari a \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento), è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

7. Il ribasso percentuale sarà applicato anche a tutte le prestazioni opzionali e modifiche contrattuali eventualmente affidate;

7. L'importo di cui al precedente comma 2 compensa tutte le prestazioni oggetto del contratto, ad esclusione dei servizi opzionali.

## **Art. 7. Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Comune non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato come segue:

### Fase: b.I) PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

- a) 50% alla consegna degli elaborati;
- b) 50% alla verifica positiva del progetto.

### Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (OPZIONALE)

- a) 50% alla consegna degli elaborati;
- b) 50% alla verifica positiva del progetto.

### Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (OPZIONALE)

- a) in occasione delle emissioni dei SAL e in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori, fino a un massimo dell'80% del valore della prestazione da liquidare a fine lavori.
- b) 10% all'emissione del collaudo tecnico amministrativo;
- c) 10% al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte del Comando VVF;

### Prestazioni e servizi integrativi

- a) Pratiche catastali: saldo della prestazione all'avvenuto aggiornamento catastale completo di tipo mappale e planimetrie, modello DOCFA;

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte del Comune.

5. Qualora dall'accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative verranno contestate e, se del caso, applicate le relative penali, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti.

6. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'Appaltatore.



In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

7. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle di pagamento; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

8. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

*9. Se ricorrono le condizioni si applica l'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in materia di ritenute.*

#### **Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. \_\_\_\_\_ ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. \_\_\_\_\_.

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-

12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG *ed il CUP*;

c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG *ed il codice CUP*.

4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: \_\_\_\_\_

5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

#### **Art. 9. Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 125, del Codice, il Comune corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al \_\_% del valore contrattuale.

2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria \_\_\_\_\_ di importo di euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.



Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

*Ovvero*

*1. L'Appaltatore non ha richiesto l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del Codice.*

#### **Art. 10. Modifiche al contratto**

Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabili.

##### **a) Prestazioni opzionali previste in sede di gara**

Il contratto di appalto potrà inoltre essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, per l'affidamento delle seguenti prestazioni opzionali, agli stessi patti e condizioni del presente capitolato e applicando il ribasso offerto in sede di gara limitatamente alle spese e agli oneri accessori:

- Progettazione esecutiva
- Direzione lavori - assistenza al collaudo
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- Prestazioni accessorie

Tempi di esercizio delle prestazioni opzionali:

- L'Amministrazione potrà esercitare il diritto di affidamento delle prestazioni opzionali entro 12 mesi dalla conclusione dell'ultima prestazione affidata. L'affidamento delle prestazioni opzionali sarà oggetto di specifico ulteriore contratto.
- L'Aggiudicatario rimarrà vincolato ai contenuti del presente disciplinare alle condizioni di offerta di gara, per il suddetto termine di 12 mesi.
- E' comunque facoltà esercitare il diritto di prestazioni opzionali anche dopo lo scadere del termine su indicato, qualora vi sia accordo tra le parti.

In caso di aumento o diminuzione, nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale, l'Appaltatore non potrà vantare qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto od anche richiesta di compensi, ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese, o indennizzi a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, per eventuali maggiori oneri e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come aumentate o ridotte.

**b) Clausola revisione prezzi**

Ai sensi del parere del MIT n.1455/2022 la revisione prezzi sarà applicata soltanto nell'ipotesi che venga affidata la direzione dei lavori ovvero il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, limitatamente alle spese generali, sulla base degli indici sintetici dei prezzi al consumo.

la revisione si applica se la variazione è superiore al 5%, nella misura massima dell'80%.

**c) Rimodulazione parcella**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice appalti qualora, a conclusione delle singole fasi della progettazione, dovesse risultare un importo lavori differente in eccesso o in difetto rispetto a quanto stimato in sede di gara, valutato congruo da parte della stazione appaltante e conforme all'obiettivo di progetto da raggiungere.

In tal caso si procederà alla rideterminazione del corrispettivo professionale sulla base del D.M. 17-06-2016 ricalcolando l'onorario della corrispondente fase di progettazione, sulla base dei nuovi importi dei singoli interventi, tenendo conto del ribasso offerto da applicarsi sulle spese e agli oneri accessori, comunque nei limiti e nel rispetto dell'Art. 120 del D.lgs. 36/2023.

**d) Prestazioni professionali per revisione prezzi delle opere**

Qualora si riscontrasse in corso di progettazione, successivamente alla fase di verifica, la necessità di aggiornare il valore delle opere per tener conto di nuovi prezzi intervenuti o per il riconoscimento degli aumenti dei prezzi in base a disposizioni normative (il cosiddetto caro prezzi), si riconoscerà al professionista il valore aggiuntivo desunto dalla differenza tra il calcolo dell'onorario spettante per il nuovo importo calcolato applicando l'aliquota



QbII.05 per aggiornamenti posteriori alla verifica del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.lgs. 36/2023 o l'aliquota QbIII.03 per aggiornamenti posteriori alla verifica del progetto esecutivo, della tariffa Dlgs 17 giugno 2016 e il calcolo eseguito per le medesime aliquote con il precedente importo.

Il compenso derivante potrà essere accordato solo per la differenza che eccede il decimo dell'importo originario del contratto.

Se l'aumento/revisione prezzi si verificasse nel corso dei lavori, e venisse imposto dalla normativa o dal CSA, il riconoscimento degli stessi all'appaltatore producendo per la DL un extra lavoro "non ordinario" riassumibile in via esemplificativa e non esaustiva nella:

- verifica di ammissibilità dell'istanza dell'appaltatore;
- verifica della documentazione giustificativa prodotta dall'impresa (dichiarazioni di fornitori o subcontraenti o altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, con riferimento ai materiali oggetto di compensazione, del prezzo elementare pagato dall'appaltatore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta, a comprova dell'effettiva maggiore onerosità subita);
- attestazione relativa all'importo definitivo da ammettere in contabilità o a compensazione;

la DL verrà compensata mediante l'applicazione dell'aliquota Qc.07 "Variante delle quantità del progetto" del dm 17 giugno 2016 per le sole quantità che sono variate di prezzo.

In tutti i casi sopracitati la cifra finale sarà al netto dello sconto di gara da applicarsi limitatamente alle relative spese e oneri accessori, tale compenso aggiuntivo si identifica come modifica contrattuale senza nuova procedura di gara.

#### **e) Varianti o modifiche contrattuali in corso d'opera**

Il contratto di appalto potrà inoltre essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi d.lgs. 36/2023, determinando l'importo della modifica secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016 a cui sarà applicato il ribasso offerto per le prestazioni oggetto del contratto iniziale con le seguenti clausole:

- al fine di compensare le eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dei lavori;

Il tempo assegnato per il completamento delle prestazioni professionali sarà adeguato alle caratteristiche delle nuove prestazioni oggetto delle modifiche contrattuali.

Qualora la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.

All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d’opera dal direttore dei lavori all’interno dell’importo contrattuale.

Valore dell’appalto

2. In caso di aumento o diminuzione, nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale, l’Appaltatore non potrà vantare qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto od anche richiesta di compensi, ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese, o indennizzi a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, per eventuali maggiori oneri e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come aumentate o ridotte.

3. Nessuna variazione, modifica o addizione può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal RUP / Direttore dell’esecuzione *e preventivamente autorizzata dal RUP*, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 per quanto applicabili; eventuali addizioni, modifiche o variazioni eseguite dall’Appaltatore in violazione di quanto precede non saranno riconosciute e non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, comporteranno la piena responsabilità dell’Appaltatore ed al risarcimento degli eventuali danni.

4. Qualora si renda necessario eseguire servizi, prestazioni diversi da quelle previsti in sede di appalto l’Appaltatore avrà l’obbligo di eseguirli, previo concordamento ad approvazione di un “verbale nuovi prezzi”.

I nuovi prezzi delle nuove prestazioni verranno desunti da:



- a) decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione (in seguito: d.m. 17.6.2016) come si evince dall'allegato "Determinazione dei Corrispettivi".
- b) Criterio di analogia ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di gara offerto e ad essi si applicherà il disposto di cui all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

### **Art. 11. Referenti - Responsabili e Direttore dell'esecuzione**

1. I nominativi del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- **RUP** \_\_\_\_\_
- **Direttore dell'esecuzione** \_\_\_\_\_.

Il servizio di riferimento è \_\_\_\_\_

2. L'Appaltatore per il presente appalto ha individuato quali:

- Responsabile \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_;
- Referente \_\_\_\_\_ Sig \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

3. Il Comune e l'Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

4. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione, tramite PEC, al Comune.

### **Art. 12. Controlli**

1. Fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato e in tutta la documentazione di gara, il Comune verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Ditta attraverso il RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto, che allo scopo potrà avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Comune,

riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di attivazione degli interventi, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

2. La Ditta è tenuta a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

3. Se la Ditta impedisce o ritarda, con azioni od omissioni, i controlli, il Comune procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

### **Art. 13. Disposizioni manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi. In particolare, l'Appaltatore è tenuto, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

*(se c'è subappalto) E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.*

2. Ai sensi dell'articolo 11, del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

a) il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

b) il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni



arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 7, l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Comune, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'Appaltatore trasmetterà al Comune, prima dell'inizio dei servizi, la necessaria documentazione relativa alla sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

#### **Art. 14. Subappalto**

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

2. In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, non possono costituire oggetto di subappalto le prestazioni principali di progettazione, la prestazione di direzione lavori (in caso di esercizio della relativa opzione) e le prestazioni di coordinamento sicurezza (salvo che per l'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi e misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, restituzione grafica degli elaborati, nonché per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura).

3. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

4. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dal Codice.

5. l'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti servizi: \_\_\_\_\_.

6. Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, del D.Lgs. 36/2023.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

#### *7. Eventuale*

*Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:*

*a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere al Comune, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere controfirmata dal subappaltatore;*

*b) ad emettere distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Prestazioni effettuate dal subappaltatore .....".*

*Si precisa che:*

*I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Comune e subappaltatore.*

*II) L'Appaltatore è tenuto a consegnare al Comune copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'Appaltatore stesso;*

*III) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, il Comune sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero ammontare dovuto.*

*IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.*



7. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

8. Se durante l'espletamento dei servizi, ed in qualsiasi momento, il Comune stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei servizi.

9. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore da parte del Comune senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

*ovvero*

*1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.*

#### **Art. 15. Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta ha costituito, garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

*Se il caso*

*Il suddetto importo tiene conto della riduzione del \_\_\_% prevista dall'articolo 106, comma 8 del d.lgs. 36/2023, in quanto l'aggiudicatario è in possesso di \_\_\_\_\_.*

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del

maggior danno.

3. Tra l'altro, il Comune ha il diritto di valersi della garanzia:

a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente contratto;

c. in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

4. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione, parziale o totale, della garanzia stessa, trasmessa dal Comune tramite posta elettronica certificata, qualora la Stazione stessa abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all'Appaltatore.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.117 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 16. Responsabilità - Polizza assicurativa**

1. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune.

2. L'Appaltatore ha presentato (oppure ha stipulato) polizza assicurativa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, *valida fino a* \_\_\_\_\_, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo



svolgimento di tutte le attività nell'esecuzione dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Codice.

La garanzia è prestata per un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati.

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

### **Art. 17. Penali**

1. L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso.
2. Qualora risultino al Comune mancanze, carenze, inadempienze sanabili di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto imputabili all'Appaltatore, o, comunque, che comportino la necessità di un intervento, queste verranno contestate al Responsabile per l'appalto dell'Appaltatore, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle / adempiere, non superiore a 30 giorni. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i servizi, con spese interamente a carico dell'Appaltatore.
3. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui il Comune valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'Appaltatore l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.
4. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
5. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel capitolato e fermo restando quanto previsto per la

risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 22, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato e/o dal presente contratto e/o per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore una penale pari all'1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo

6. Nel caso di ritardo rispetto al cronoprogramma delle varie fasi, previsto all'Art. 10 del capitolato si applica una penale pari allo 1‰ per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato. Ai fini del calcolo delle penali si considera il compenso per ciascuna fase del servizio.

6. Al raggiungimento del tetto massimo delle penali, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale, è facoltà del Committente risolvere il contratto in danno al tecnico incaricato.

8. Il Comune si rivarrà trattenendo la penale dai crediti dell'Appaltatore, in occasione del pagamento della prima fattura utile successiva all'applicazione delle penali, ovvero in caso di assenza o insufficienza del credito, sulla garanzia definitiva (da reintegrare come da precedente art. 16 pena la risoluzione del contratto) o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.

9. Il pagamento della penale non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso, è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi / prodotti forniti.

#### **Art. 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel



contratto in essere con il Comune.

4. Ai sensi dell'articolo 120, del Codice è ammessa la sostituzione dell'appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dal codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.

5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell'appalto di cui al presente contratto.

6. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Comune e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall'art. 120, del codice.

#### **Art. 19. Recesso**

1. Fermo restando quant'altro eventualmente previsto nel Capitolato e nel presente contratto, ai sensi dell'articolo 190 del Codice, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previste dal medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

2. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2 (comunicazione: 88, comma 4bis) del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza di una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati

successivamente alla stipula del contratto, il Comune recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

*3. in caso di un'associazione o di raggruppamento temporaneo di imprese*

*Ai sensi dell'articolo 95, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita; la sostituzione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.*

#### **Art. 20. Fallimento dell'appaltatore – Risoluzione del contratto e Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 122.

*Nel caso in cui l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo*

*1bis. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, troveranno applicazione rispettivamente i commi 16 e 17 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.*

2. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del codice ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile,



costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, oltre alle fattispecie previste nel capitolato speciale, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero

verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) frode nella esecuzione dell'appalto;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;
- d) mancata o parziale realizzazione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;
- e) mancata ottemperanza agli ordini ed alle prescrizioni del Comune che pregiudichi i servizi affidati;
- f) atti od omissioni di particolare gravità che pregiudichino la sicurezza degli utenti; azioni od omissioni che abbiano comportato gravi disagi agli utenti o che, comunque, abbiano comportato nocumento al buon nome del Comune;
- g) sospensione unilaterale senza giusta causa dei servizi;
- h) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara; la presente clausola si applica anche in caso di adempimento successivo da parte dell'Appaltatore;
- i) mancato rispetto dei termini prescritti dal Comune per adempiere;
- j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- k) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
- l) mancato rispetto dell'indicazione del Committente di sostituire personale ritenuto inadeguato;
- m) assegnazione di personale non corrispondente a quanto richiesto e/o in quantità non inferiore a quanto richiesto;
- n) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni, da parte dell'appaltatore dei controlli da parte del Comune

- o) gravi violazioni accertate degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- p) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- q) nel caso previsto dall'art. 15 del Capitolato (penali);
- r) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- s) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- t) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- u) cessione, anche parziale, del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- v) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- w) fermo restando quanto previsto al precedente art. 20, cessione di azienda, cessione di attività; concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- x) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- y) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- z) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative per mancato pagamento delle rate di premio e/o mancata presentazione, sollecitata dalla committenza, della quietanza di pagamento della rata di premio entro i termini di cui al sollecito;
- aa) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- bb) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;



mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

- cc) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- dd) violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali.

7. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, ed opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

8. In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili approvvigionati se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale, inclusa l'eventuale stipula di un nuovo contratto.

#### **Art. 21. Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra il Comune e l'Appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune: \_\_\_\_\_

- quanto all'Appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

**Art. 22. Contenzioso – Foro competente**

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 205 e seguenti, del Codice.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al foro di Modena.

**Art. 23. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, la Stazione Appaltante informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

2. Si fa espresso rinvio al Capitolato per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy.

**Art. 24. Sicurezza e riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione, senza l'espressa autorizzazione del Comune.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune e per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.

#### **Art. 25. Spese contrattuali - registrazione**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. I servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta di registrazione si applica in misura fissa.
3. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e sulla relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l'imposta di bollo dovuta sugli allegati, pari a Euro \_\_\_\_\_ è assolta versando l'importo tramite modello F23.

## **Art. 26. Rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato e nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme in materia ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare il Comune.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

E richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Il Dirigente Area \_\_

\_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentate

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_